



COMUNE DI PAULI ARBAREI

Prov. del Medio Campidano

 Via Giovanni 23°n. 6  070/939039 – Fax 070/939955

E-Mail: socioculturale@comune.pauliarbarei.ca.it PEC: comune.pauliarbarei@pec.it

CODICE FISCALE 82000530921

PARTITA IVA 01494400920

AVVISO PUBBLICO

**MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI UN
ALBO DI PRESTATORI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE ATTRAVERSO I VOUCHER SOCIALI
ANNUALITÀ 2026/2027**

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE, P.I., CULTURA, SPORT E SPETTACOLO

In esecuzione della propria determinazione n. 193/325 del 25/11/2025 avente ad oggetto “Approvazione avviso pubblico per raccolta manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione di un albo di prestatori accreditati per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare attraverso i voucher sociali - annualità 2026/2027.”;

VISTA la Deliberazione di C.C. n.34 del 27/11/2020 avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l'accesso alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare tramite voucher sociali”;

RENDO NOTO

Che con il presente Avviso è avviata una procedura finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di un albo di prestatori accreditati al fine di agevolare i beneficiari del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) nella scelta dei soggetti cui affidare l'esecuzione delle prestazioni di cui sono beneficiari, da erogarsi mediante voucher sociali.

Si precisa che la partecipazione al presente avviso equivale alla disponibilità della ditta a erogare i servizi secondo la quantità e le modalità previste nel medesimo avviso.

Il voucher sociale è lo strumento attraverso il quale i Comuni riconoscono la necessità di un intervento socioassistenziale personalizzato e si impegnano con il cittadino-utente a sostenerne l'onere finanziario necessario.

Il voucher sociale, che può essere speso solo presso i prestatori accreditati, autorizza il cittadino a fruire di specifici interventi ed è titolo valido per il loro acquisto.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico o promessa al pubblico.

Resta inteso che la documentazione allegata all'istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali per l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dai candidati ed accertato da questa Amministrazione.

Art. 1. Caratteri essenziali dell'accreditamento

1.a Presupposti normativi

Il sistema di accreditamento si fonda sui seguenti atti normativi principali:

- L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- L. R. 23 dicembre 2005 n°23 “Sistema integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione della legge regionale n°4 del 1988. Riordino delle funzioni socioassistenziali” e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 38 comma 1 lett. b), che prevede la possibilità di erogare i servizi e gli interventi sociali in forma indiretta attraverso la collaborazione con i soggetti

accreditati in via prioritaria mediante la concessione, da parte dell'Ente titolare delle funzioni di gestione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi (voucher) per l'acquisto di servizi sociali;

- D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore".

1.b. Tutti i richiami al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" devono intendersi come meri rinvii analogici, con effetti limitati alle sole disposizioni esplicitamente richiamate. Ciò in considerazione dell'estraneità dei rapporti di accreditamento alla disciplina dettata da tale corpus normativo. L'accreditamento, quale titolo abilitante all'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali, colloca la relativa attività al di fuori della disciplina di cui D.lgs. n. 36/2023, in quanto la specialità del sistema di accreditamento, incentrato sull'affidamento esclusivo ai soggetti accreditati delle prestazioni sociali, non consente di applicare ai relativi rapporti contrattuali norme specificamente formulate al fine di disciplinare rapporti (come quelli di appalto o di concessione) scaturenti da altri meccanismi di affidamento, di matrice concorrenziale.

Art. 2. OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO

Oggetto della presente procedura di accreditamento è la costituzione di un Elenco Unico di ambito di fornitori accreditati per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare, così come diffusamente illustrato nel presente avviso che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il sistema si fonda sulla libertà di scelta delle famiglie in relazione all'operatore economico cui affidarsi per i loro bisogni assistenziali, sicché esse saranno libere di individuare discrezionalmente a quale tra i soggetti iscritti all'albo rivolgersi.

Art. 3. DURATA DELL'ACCREDITAMENTO

L'accreditamento di cui al presente avviso ha validità dal 01.01.2026 al 31.12.2027.

Art. 4. FINALITÀ

4.1. Le finalità dell'Assistenza Domiciliare sono, indicativamente, le seguenti:

- favorire l'autonomia della persona e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale anche in situazioni di disagio;
- tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e mantenimento delle residue capacità funzionali e della vita di relazione;
- ridurre il ricorso all'ospedalizzazione impropria ed il ricovero in strutture residenziali;
- sostenere le capacità di auto-cura dell'utenza e della famiglia, trasmettendo competenze utili per una autonomia di intervento e favorendo la responsabilizzazione dei familiari e della comunità;
- prevenire e contrastare i processi di emarginazione sociale e le condizioni di isolamento e solitudine.

4.2. Obiettivi specifici:

La tipologia di prestazione socio-assistenziale erogata si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo una soddisfacente vita di relazione mediante:

- a) Promozione e potenziamento delle capacità individuali residuali, le competenze sociali, i processi di integrazione sociale;
- b) Prevenzione e contrasto dei processi di emarginazione sociale e delle condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno anche con il coinvolgimento di altre risorse del territorio, che permettono di elevare la qualità di vita delle persone;
- c) Sostenere le situazioni di emergenza familiare;
- d) Contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare, qualora sia appesantito da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- e) Sviluppo dell'autonomia della persona;
- f) Superamento delle carenze del reddito familiare;
- g) Maggiore integrazione possibile delle persone anziane e disabili;
- h) Informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi.

Art. 5. DESTINATARI

Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), indicativamente, i cittadini residenti nel territorio del Comune di Pauli Arbarei che si trovino nelle seguenti condizioni:

- persone che non sono in grado di gestire la propria situazione personale perché in condizioni psicofisiche deteriorate e che non hanno sufficienti risorse familiari per poter far fronte ai propri bisogni, esponendosi al rischio di ricovero in Istituto;
- persone che si trovano in condizione di salute precaria e necessitano di un intervento sociale esterno, per provvedere alle proprie necessità;
- persone che presentano condizioni fisiche, psicofisiche, sociali problematiche e che si trovano in una situazione di disagio condizionato con notevole rischio di emarginazione sociale.

Art.6. PRESTAZIONI PREVISTE.

Il SAD assicura, indicativamente, le seguenti prestazioni, in conformità a quanto concordato nel progetto personalizzato assistenziale (PPA):

1. Aiutare la persona nelle attività quotidiane favorendone l'autosufficienza e l'autonomia:
 - 1.1) aiutare la persona nella cura di sé stessa (pulizia personale, vestizione, ...);
 - 1.2) aiutare la persona nell'assunzione dei pasti;
 - 1.3) aiutare la persona nella deambulazione, e nel corretto uso di accorgimenti e ausili per l'autonomia;
 - 1.4) prestare aiuto nel riordino del letto, della stanza e dell'alloggio;
 - 1.5) curare il cambio e il lavaggio della biancheria personale e della casa nel caso in cui l'utente viva da solo;
 - 1.6) aiutare la persona nella preparazione dei pasti;
 - 1.7) stimolare e sostenere la persona sul piano del rapporto umano, amicale;
 - 1.8) coinvolgere e coordinare le risorse del mondo vitale della persona a livello domiciliare;
 - 1.9) ogni altra prestazione socio-assistenziale atta a rispondere al bisogno;
 2. Fornire alla persona assistenza igienico-sanitaria:
 - 2.1) offrire prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione;
 - 2.2) mobilitare la persona costretta a letto;
 - 2.3) praticare semplici interventi di primo soccorso (piccole medicazioni, applicazione cerotti);
 - 2.4) rilevamento della temperatura e del polso, assistenza per la corretta somministrazione delle prescrizioni farmacologiche, opportuna segnalazione di sintomi e malattie;
 - 2.5) fornire informazioni al personale sanitario sulle condizioni di salute dell'utente;
 - 2.6) tenere rapporti costanti con il medico di base dell'anziano;
 3. Curare le condizioni igieniche ed il governo dell'ambiente (alloggio privato, spazi collettivi):
 - 3.1) riordinare il letto e la stanza;
 - 3.2) effettuare interventi di pulizia ordinaria dell'alloggio con particolare riguardo ai servizi igienici, alla stanza da letto e alla cucina nel caso in cui l'utente viva da solo;
 4. Collaborare nelle prestazioni di segretariato sociale e di educazione sanitaria:
 - 4.1) fornire informazione agli utenti ed alle loro famiglie sui loro diritti, sui servizi a disposizione, sulle pratiche necessarie per ottenerli, ecc.;
 - 4.2) fornire informazioni agli utenti ed alle loro famiglie su aspetti di educazione sanitaria;
 - 4.3) aiuto nell'impostazione ed evasione di pratiche amministrative, pensionistiche, previdenziali di interesse dell'utente;
 5. Attuare interventi volti a favorire la vita di relazione della persona:
 - 5.1) coinvolgere parenti, vicini, volontari;
 - 5.2) rapportarsi con le strutture socio-ricreative e culturali del territorio;
 - 5.3) partecipare agli interventi di socializzazione e/o di recupero che impegnano l'utente;
 6. Prestazioni per la collaborazione con il Servizio Sociale Comunale:
 - 6.1) partecipazione alle riunioni della équipe per la programmazione, pianificazione e valutazione dei singoli interventi socio-assistenziali e di verifica del servizio;
 - 6.2) registrazione delle prestazioni effettuate presso l'utente;
 - 6.3) relazioni scritte sull'andamento del servizio, con scadenza trimestrale;
 - 6.4) segnalazione agli operatori sanitari e sociali di anomalie evidenziate nel corso delle attività lavorative, e di problemi che comportano interventi e programmi esterni;
 7. Prestazioni interagenti con l'area sanitaria:
 - 7.1) Concorrere agli interventi riabilitativi nell'area della psichiatria, disagio relazionale, handicap, che comportino attività di semplice attuazione non legate a situazioni di rischio specifico e che siano valutate essenziali all'attuazione di un programma di recupero;
 - 7.2) Assicurare le prestazioni e l'assistenza necessaria in caso di ricovero ospedaliero dell'utente, anche presso la struttura sanitaria, ove quest'ultimo non abbia risorse familiari adeguate.
- Le prestazioni di assistenza domiciliare cessano, comunque, in caso di:
- _ richiesta dell'utente;
 - _ decesso dello stesso;
 - _ ricovero definitivo presso strutture residenziali;
 - qualora vengano meno i requisiti dell'ammissione.
- Le attività di assistenza domiciliare saranno sospese in caso di:
- assenza temporanea dell'utente dal territorio;
 - ricovero provvisorio dell'utente in ospedale o strutture residenziali.
- Ogni altra mansione non esplicitamente elencata potrà essere effettuata previa verifica da parte del Servizio Sociale della sua reale necessità ed opportunità, rapportata all'utente.

Art.7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

7.1. Soggetti ammessi

Possono partecipare al bando per l'istituzione dell'Albo dei soggetti accreditati le Imprese, le Società, le Cooperative, i Raggruppamenti e i Consorzi di tali soggetti, le Associazioni, le Istituzioni private di Assistenza, le Fondazioni, che non si trovino in una delle fattispecie previste come cause di esclusione ed in possesso dei requisiti minimi richiesti. Il possesso dei seguenti requisiti deve essere attestato per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n°445/2000.

7.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 100 commi 1,2,3 D.lgs. n.36/2023)

a) Iscrizione al Registro imprese tenuto dalla camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per le attività oggetto del presente avviso, con l'indicazione di:

- numero di iscrizione/codice fiscale al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A.;
- numero di Repertorio Economico Amministrativo;
- descrizione dell'attività risultante dal registro;

b) I dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza e, se esistenti, dei direttori tecnici dell'impresa al momento della presentazione nonché dei cessati negli ultimi 3 anni;

Se trattasi di cooperative:

c) Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della L. R. n°16/97 (tale requisito è richiesto solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi, costituite ai sensi della L. n°381/91 e della L. R. n°16/97), con l'indicazione del numero, sezione e categoria di iscrizione. Per le Cooperative sociali e i loro raggruppamenti o consorzi aventi sede legale nel territorio di altre Regioni o paesi stranieri che non hanno ancora istituito l'albo regionale previsto dalla L. n°381/1991, è necessario documentare il possesso dei requisiti che consentirebbero l'iscrizione all'albo regionale della Sardegna;

d) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive D.M. 23.06.2004 (solo per le cooperative sociali);

Tutte le imprese partecipanti dovranno altresì provare:

e) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 94 del D. Lgs. n°36/2023, che dovrà essere documentata per ogni soggetto interessato;

f) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili così come previsto dall'art. 17 della legge 12.03.99 n°68. L'attestazione del requisito dovrà altresì indicare:

- L'indirizzo dell'Ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS;
- Il numero posizione assicurativa Territoriale INAIL;
- L'indirizzo dell'Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L. n°68/99;
- che l'impresa stessa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri lavoratori (DURC);

g) Per le imprese straniere: documentare la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa, conforme alla normativa del paese di appartenenza;

h) Tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n°81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

i) Per quanto riguarda attività analoghe svolte per Enti Pubblici l'Impresa non deve essere mai stata soggetta a risoluzioni o interruzioni di contratti causati da inadempienze del proprio operato o da inadempienze contrattuali.

j) di impegnarsi all'accettazione del Patto d'Integrità ai sensi dell'art. 4 del regolamento ANAC 2014 in materia di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 su Patti di Integrità (All. A2);

k) di essere edotte degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Pauli Arbarei di cui alla delibera di G.C. n. n. 07 del 29/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

7.3. Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 100 commi 1,2,3 D.lgs. n.36/2023)

a) I soggetti interessati al presente avviso devono possedere almeno **12 mesi** di esperienza in servizi analoghi per tipologia a quello oggetto dell'avviso, **svolti per conto di Enti pubblici** e maturati nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando.

Tale requisito dovrà essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di servizio svolto, la durata e l'esito positivo dell'incarico (sarà cura dell'Ufficio di Servizio Sociale procedere alle relative verifiche).

Si intendono analoghi i seguenti servizi:

- ☐ Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- ☐ Interventi di assistenza alla persona previsti dal fondo regionale per la non autosufficienza (piani personalizzati di assistenza a persone con disabilità grave - progetti Legge 162/98; programma "Ritornare a Casa") e dal fondo INPS di cui ai progetti Home Care Premium;
- ☐ Servizi di assistenza alla persona in regime residenziale (comunità alloggio – case protette);
- ☐ Servizi di assistenza alla persona in regime semiresidenziale (Centri diurni);

Non sono da ritenersi analoghi:

- ☐ Servizi educativi;
- ☐ Servizi culturali, ricreativi, ludici;
- ☐ Servizi di assistenza scolastica;

- b) Disponibilità di operatori adeguati alle esigenze dei servizi richiesti. In particolare, dovranno essere assicurate le seguenti figure professionali: Operatori ADEST, OSS con esperienza di almeno 12 mesi;
- c) Disponibilità di adeguato mezzo di trasporto idoneo a trasportare persone;
- d) Possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 2015 nel settore IAF 38;
- e) Possesso della Carta dei Servizi contenente specifici attestati di qualità delle prestazioni a tutela degli utenti ai sensi dell'art. 13 della L. 328/00 in relazione ai servizi oggetto del presente avviso;
- f) Possesso di una polizza assicurativa RCT/RCO a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell'esecuzione del servizio con un massimale unico per anno, per persona e per servizio non inferiore a € 2.000.000,00.

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della manifestazione d'interesse e persistere per tutta la durata dell'eventuale rapporto di collaborazione.

7.4. Requisiti di capacità economico finanziaria

Non previsti.

Art.8. VALORE DEL SERVIZIO

Il costo orario secondo le tabelle aggiornate del CCNL, risulta così determinato:

8.1. costo orario per il servizio di assistenza domiciliare erogato da operatore specializzato (**OSS Cat.C1 CCNL Cooperative Sociali**) con almeno n.1 anno di esperienza nei servizi di assistenza domiciliare € **22,33** (IVA di legge esclusa).

Art.9. CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituisce causa di esclusione la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione previsti dal bando di accreditamento.

I soggetti partecipanti dovranno dimostrare l'insussistenza delle condizioni d'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione indicate nel D.lgs. 36/2023.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio le suddette condizioni dovranno essere dichiarate e dimostrate per tutti i componenti del raggruppamento o del consorzio indicati come esecutori del servizio.

Non è consentita la contemporanea partecipazione a più Raggruppamenti o Consorzi.

Non è consentito alla ditta singola di partecipare contemporaneamente a titolo individuale e in raggruppamento o consorzio per il medesimo servizio.

Non è consentita la contemporanea partecipazione di imprese fra loro in situazione di controllo formale o sostanziale. Le cause di esclusione operano di diritto e non sono sanabili.

Art.10. CARTA DEI SERVIZI prevista dall'art.13 della L.328/00 redatta ai sensi del D.P.C.M. 19/05/2005, che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Ubicazione degli uffici e delle sedi operative con l'indicazione degli orari di apertura e di chiusura;
2. descrizione sommaria dell'esperienza maturata nel servizio di riferimento ovvero nell'area di intervento, con indicazione del possesso di certificazione di qualità aziendale nel campo dei servizi sociali e nel settore oggetto dell'accREDITAMENTO;
3. le modalità di gestione dei reclami e sistema di valutazione adottato;
4. indicazione delle prestazioni accessorie associate al voucher, rivolte a vantaggio dell'utente e/o della famiglia.

Ogni Carta dei servizi prodotta sarà messa a disposizione dell'utenza, al fine di consentire alla stessa di effettuare la scelta.

Art.11. VALUTAZIONE DEI REQUISITI ED ACCREDITAMENTO

Al termine della scadenza per la presentazione delle istanze, si provvederà alla verifica della relativa documentazione per valutare l'ammissibilità delle stesse attraverso il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso pubblico.

Ultimata la procedura di valutazione sarà redatto apposito verbale dei lavori di verifica.

L'accREDITAMENTO avverrà mediante idoneo atto amministrativo da adottarsi alla chiusura dei lavori e contenente l'elenco di tutti i soggetti accREDITATI.

Il provvedimento sarà comunicato agli interessati al fine della sottoscrizione del patto di accREDITAMENTO che potrà avvenire solo dopo le verifiche effettuate dal settore competente.

L'elenco dei soggetti accreditati saranno affissi all'Albo Pretorio e pubblicati sul sito internet del Comune di Pauli Arbarei.

Art.12. CONVENZIONE/PATTO DI ACCREDITAMENTO

La Convenzione è conseguente alla verifica del possesso della presenza dei requisiti di cui sopra del fornitore e costituisce l'insieme degli impegni formali che il soggetto accreditato accetta di rispettare per l'intera durata dell'accREDITAMENTO.

La sottoscrizione del Patto determina l'accREDITAMENTO con il Comune di Pauli Arbarei.

La sua sottoscrizione comporta all'Ente accreditato l'accettazione di ogni obbligo esplicitato e descritto nell'avviso.

La sottoscrizione del Patto di AccREDITAMENTO non comporta automaticamente l'erogazione dei servizi da parte del soggetto accreditato.

Lo stesso patto non comporta alcun obbligo da parte del Comune di Pauli Arbarei di richiedere alcuna prestazione di servizi al soggetto accreditato, essendo l'erogazione subordinata alla scelta dell'utente.

L'attivazione e lo svolgimento del servizio, così come quantificata nel numero di ore e nel numero di prestazioni settimanali nell'avviso e negli articoli del Patto, è altresì subordinata alle effettive risorse finanziarie disponibili stanziare nel bilancio comunale.

Pertanto, qualora le stesse non dovessero essere sufficienti a garantire le prestazioni, così come quantificate ed articolate nei superiori documenti, le stesse potranno subire variazioni in diminuzione senza pretesa alcuna da parte dei soggetti accreditati.

Art.13. DECADENZA DELL'ALBO

Sarà disposta la decadenza dell'albo (ovvero la cancellazione dall'albo) in caso di:

- a. sopravvenienza di circostanze che comportino il venir meno dei requisiti di cui all'art.94 del D.lgs. 36/2023.
- b. Inadempimento grave degli obblighi del patto di accREDITAMENTO.

Il Comune contesta l'inadempimento grave con formale nota da inoltrare a mezzo pec.

La Ditta può produrre osservazioni entro dieci giorni.

Rimane insindacabile il giudizio dell'Amministrazione ed è precluso alla ditta qualunque ulteriore ricorso.

Art.14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto accreditato, ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", dovrà indicare, all'atto della sottoscrizione del Patto di accREDITAMENTO "il numero di conto corrente dedicato" su cui dovranno transitare tutti i movimenti finanziari, comprese le retribuzioni del personale, relativi alla gestione dei servizi espletati indicando altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta nullità assoluta del patto di accREDITAMENTO.

Art.15. PRECISAZIONI

Il Comune di Pauli Arbarei si riserva la facoltà di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la procedura di accREDITAMENTO, di non procedere agli accREDITAMENTI o alla sottoscrizione del Patto di accREDITAMENTO.

In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborso spese o altro.

L'Ente procederà alla verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000; tali verifiche verranno effettuate, altresì, se sussistano fondati dubbi circa la veridicità del loro contenuto.

Gli enti/organismi accreditati si impegnano sin dalla data di accREDITAMENTO a fornire all'Ufficio dei Servizi Sociali un congruo numero di materiale informativo relativo ai servizi di cui al presente avviso aggiornato e completo dei recapiti telefonici da distribuire agli utenti aventi diritto.

Art.16. PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il prestatore accreditato, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso il Comune di Pauli Arbarei e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti al presente contratto osserverà le disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, il prestatore accreditato:

- dovrà essere dotato di un sistema di gestione e trattamento dei dati conforme alla disciplina del regolamento UE 2016/679;
- dovrà compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto della più assoluta riservatezza, pertinenza, non eccedenza con riguardo alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari;
- si obbliga a eseguire secondo liceità, correttezza e trasparenza, rivestendo il ruolo di Contitolare (come definito all'art. 26 del Regolamento UE 2016/679) insieme con il Comune di Residenza dei beneficiari, il trattamento dei soli dati

personali essenziali e pertinenti per la realizzazione e gestione delle prestazioni di assistenza domiciliare, nel rispetto degli artt. 4, 6, 9, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;

- si obbliga a eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, rivestendo il ruolo di autonomo Titolare (come definito all'art. 4 punto 7 del Regolamento UE 2016/679) e se ricorre il caso, relativamente alle attività espletate in favore dei soggetti beneficiari delle prestazioni di assistenza domiciliare nel rispetto degli artt. 4, 6, 9, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;

- si obbliga a custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;

- si obbliga a conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge;

- potrà utilizzare i dati acquisiti esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di tutela personali;

- si impegna a non rivelare le informazioni acquisite; l'eventuale comunicazione a terzi avverrà, esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, ossia limitatamente alla necessità di trattamento dei dati per la gestione del rapporto di lavoro e previa garanzia da parte dei soggetti che riceveranno i dati di analogo trattamento nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;

- si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale: pertanto, tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate, fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità;

- provvederà ad informare, nelle forme previste dalla normativa vigente, i beneficiari circa le modalità di trattamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 nonché della possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del medesimo regolamento;

- in generale, adotterà tutte le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessaria a garantire la sicurezza delle transazioni e dell'archiviazione dei dati di cui sia venuto in possesso in relazione all'attuazione del presente avviso;

Rimane confermato quanto contenuto nell'*Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR)* - allegata al presente avviso relativamente alla gestione della procedura di costituzione di un albo di prestatori accreditati per l'erogazione del SAD, alla stipula della Convenzione e all'esecuzione del contratto e di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti.

Art.17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione d'interesse, firmata digitalmente di cui all'art.1 comma 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005, espressa attraverso il modulo allegato, dovrà essere inviata esclusivamente via PEC al seguente indirizzo comune.pauliarbarei@pec.it, **entro le ore 13:00 del giorno 17.12.2025.**

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“Manifestazione d'interesse per la costituzione di un Albo di prestatori accreditati per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare attraverso i voucher sociali – Annualità 2026/2027”.

Il presente avviso è da intendersi non vincolante per l'Amministrazione Comunale ed esclusivamente finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle ditte per la formazione di un elenco di fornitori ai sensi dell'art. 162 del D.lgs. 36/2023.

Le ditte inserite nell'elenco sono tenute a dare comunicazione tempestiva circa la eventuale variazione dei dati trasmessi.

La cancellazione dal suddetto elenco potrà essere disposta per i seguenti motivi:

1. perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
2. gravi irregolarità e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni;
3. irregolarità negli adempimenti contributivi, previdenziali o relativi al pagamento delle imposte e tasse;
4. fornitura di prestazioni con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;
5. mancato adempimento all'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria qualificazione.

Tutte le successive comunicazioni con le ditte partecipanti alla presente manifestazione d'interesse avverranno esclusivamente tramite gli indirizzi e-mail/PEC comunicati con l'istanza di partecipazione.

Art.18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rita Carta, e-mail: socioculturale@comune.pauliarbarei.su.it - PEC comune.pauliarbarei@pec.it.

Le informazioni inerenti la presente procedura possono essere richieste presso l'Ufficio Socio Culturale - Comune di Pauli Arbarei, Via Giovanni 23° n. 6, 09020 – Provincia del Medio Campidano – Tel. 070/939039, Fax 070/939955 –

tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle 13:00 e il mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 o via e-mail all'indirizzo: socioculturale@comune.pauliarbarei.ca.it

Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito web del Comune di Pauli Arbarei all'indirizzo www.comune.pauliarbarei.su.it

Art.19. RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando di accreditamento si fa rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti.

La Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Rita Carta

Allegati:

- Modulo di Domanda (All. A1)
- Modello - Dichiarazione di conoscenza ed accettazione del Patto di Integrità (All. A2)
- Patto di integrità del Comune di Pauli Arbarei (All.A3)
- Informativa Privacy (All.A4)